

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 123

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2007-2008

(Parere ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 luglio 2007)



Ministero degli Affari Esteri

Direzione Generale per gli Italiani all'Estero
e le Politiche Migratorie
Ufficio V

Schema di decreto per visti per motivi di studio in favore di studenti stranieri residenti all'estero – scheda illustrativa

Il Decreto Legislativo 25.7.98, n. 286 in materia di immigrazione e condizione dello straniero, prevede all'art. 39 comma 4 che il Ministro degli Affari Esteri di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Università e della Ricerca, provveda annualmente all'emanazione del decreto per la fissazione del numero massimo di autorizzazioni all'ingresso e di permessi di soggiorno in favore degli studenti stranieri che intendono seguire in Italia corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L'articolo 46 del Regolamento recante le norme di attuazione (D.P.R. 31.8.99, n.394) dispone che gli Atenei facciano conoscere annualmente il numero dei posti che vengono riservati per l'accesso degli studenti stranieri; tale numero è determinato sulla base di criteri definiti e in applicazione della regolamentazione sull'accesso all'istruzione universitaria, tenuto conto delle esigenze di politica estera culturale. Tali dati sono stati pertanto forniti dagli Atenei e dalla competente Direzione Generale per l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica. al Ministero dell'Università e della Ricerca e di essi si è tenuto conto nella predisposizione del provvedimento.

Lo schema di decreto si compone di un unico articolo che stabilisce il numero di **52.497** autorizzazioni all'ingresso che potranno essere concesse dalle Ambasciate e Consolati all'estero per l'anno accademico 2007-2008 in numero di **46.273** per l'accesso ai corsi universitari presso gli Atenei e in numero di **6.224** per l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Va sottolineato che tale numero indica in linea generale la disponibilità riservata dalle nostre Istituzioni ai cittadini stranieri, ma che gli interessati, per beneficiare realmente di tale opportunità, dovranno dimostrare di aver conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso al corso universitario prescelto, nonché di possedere tutti quei requisiti indicati dalla legge e dalle successive disposizioni attuative relativi alla disponibilità economica, all'assicurazione sanitaria, all'alloggio, ecc.. Essi dovranno inoltre superare le prove selettive laddove richieste (corsi a

numero chiuso), la prova di lingua italiana ed essere comunque in regola con tutti gli adempimenti previsti per l'accesso ai corsi universitari nel nostro Paese, dettagliatamente indicati nella circolare che annualmente viene diramata alle nostre Rappresentanze diplomatico-consolari.

La legge non prevede che possano essere riservate quote per specifiche nazionalità e indica le Università quale Ente che ha la facoltà di indicare il numero dei posti che annualmente si vuole riservare agli stranieri.

E' naturalmente compito delle competenti Amministrazioni verificare il possesso dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione all'ingresso e del permesso di soggiorno richiesti per consentire la frequentazione del corso di studi prescelto.

Al fine di ridurre il rischio di utilizzo irregolare di tale tipologia di visto come canale di immigrazione con fini diversi da quelli indicati dalla legge, occorrerà monitorare attentamente il flusso di studenti stranieri in arrivo nel corso del prossimo Anno Accademico.

Si deve sottolineare infine che il decreto in questione costituisce un atto dovuto, in attuazione delle sopra citate disposizioni, che esso non implica oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato né modifica norme preesistenti.

Articolo 39 T.U. *Accesso ai corsi delle università.*

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi

familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

Art. 46 (Accesso degli stranieri alle università)

(Regolamento di attuazione)

1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è, comunque, subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.

2. Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine la sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di cui all'articolo 34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.

3. Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonché gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di frequenza.

4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque, rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio, il permesso di soggiorno può essere

ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformità con le disposizioni previste dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella compilazione delle graduatorie generali per l'attribuzione dei predetti benefici le regioni e le università possono riservare, comunque, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni opportunamente documentate, di particolare disagio economico.

6. Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.



Il Ministro degli Affari Esteri

di concerto con il Ministro dell'Interno
ed il Ministro dell'Università e della Ricerca;

Visto l'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato "Testo unico", in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari;

Visto l'articolo 39, comma 4, del Testo unico, che prevede la fissazione con decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica del numero di visti d'ingresso e permessi di soggiorno da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto l'articolo 46 del Regolamento di attuazione del Testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato "Regolamento", sulle modalità per l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto il Decreto Legislativo 30.7.1999 n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" con il quale si è proceduto tra l'altro alla istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Considerate le disponibilità comunicate dalle Università e dalla D.G. per l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica per l'ammissione ai corsi per l'anno accademico 2007-2008;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

DECRETA

Art. 1

Per l'anno accademico 2007-2008 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero **52.497** visti di ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di **46.273** per l'accesso ai corsi universitari presso gli Atenei e in numero di **6.224** presso le Istituzioni di Alta Formazione artistica musicale e coreutica nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, li

Il Ministro degli Affari Esteri

Il Ministro dell'Interno

Il Ministro dell'Università e della Ricerca